REGOLAMENTO (CEE) N. 468/87 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1987

che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 4 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 istitutisce un premio speciale a favore dei produttori di carni bovine e prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisca i produttori beneficiari, il numero e le categorie di animali cui il premio è concesso, l'importo del premio e le altre norme generali relative al premio speciale ; che a norma dello stesso articolo, inoltre, l'importo del premio accordato in Irlanda deve essere inferiore a quello concesso negli altri Stati membri ;

considerando che l'obiettivo del premio, ossia quello di sostenere il reddito dei produttori di carni bovine, giustifica l'esclusiva destinazione del premio agli agricoltori che abbiano provveduto all'ingrasso degli animali ammissibili e la limitazione del premio agli animali di sesso maschile di una determinata età, con un massimale di 50 capi all'anno per azienda ; che conviene fissare l'importo del premio a 18 ECU in Irlanda ed a 25 ECU negli altri Stati membri ;

considerando che in base al succitato obiettivo appare giustificato concedere il premio per gli animali vivi ; che l'erogazione di questo premio richiede tuttavia un'identificazione degli animali che ne hanno beneficiato per evitare che essi possano beneficiarne altre volte ;

considerando che, tenendo conto delle prassi commerciali abitualmente in uso, è opportuno permettere agli Stati membri di erogare il premio al momento della macellazione ; che in questo caso è necessario stabilire le necessarie condizioni di erogazione e di controllo, nonché le misure di carattere amministrativo che permettano di controllare il rispetto del massimale dei capi ammessi a beneficiare del premio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

1) produttore, l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata sul territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina ;

2) azienda, l'insieme delle unità produttive gestite dal produttore e situate sul territorio di uno stesso Stato membro.

Articolo 2

1. Il premio di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 è concesso ai produttori, su loro richiesta, per i bovini maschi di almeno nove mesi per i quali essi abbiano provveduto all'ingrasso nella loro azienda ; esso è limitato a 50 capi all'anno civile per azienda.

Ogni animale può beneficiare del premio una sola volta nella vita.

Possono formare oggetto della domanda di premio soltanto gli animali aventi almeno sei mesi alla data della presentazione della domanda.

2. L'importo del premio è fissato a 25 ECU per bovino maschio. Tuttavia, l'importo del premio concesso in Irlanda è pari a 18 ECU per bovino maschio.

L'importo è versato in un'unica soluzione.

3. In deroga al paragrafo 1, primo comma, il premio speciale può essere concesso anche ai produttori di animali maschi di oltre sei mesi che non possono essere tenuti nell'azienda sino all'età minima di nove mesi in quanto sono spediti, ai fini dell'ingrasso, in uno Stato membro in cui vige soltanto il regime di premio per la nascita dei vitelli. In tal caso la domanda di premio deve essere corredata di un documento in cui si attesti l'avvenuta spedizione verso il suddetto Stato membro destinatario e gli animali per i quali è stato rilasciato detto documento devono essere identificati in maniera permanente. Il produttore deve inoltre dichiarare di aver tenuto per almeno tre mesi nella propria azienda gli animali per i quali chiede la concessione del premio.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

1. Le domande di concessione del premio devono :

— essere presentate una o più volte all'anno presso le autorità competenti degli Stati membri ;

— essere accompagnate da una dichiarazione scritta del produttore che attesti che questi ha provveduto all'ingrasso dei bovini maschi oggetto della domanda di concessione del premio.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli Stati membri possono essere autorizzati, per ragioni amministrative, a stabilire che le domande abbiano per oggetto un numero minimo di animali.

3. I bovini maschi che beneficiano del premio devono poter essere identificati in maniera permanente, per evitare che essi possano beneficiarne altre volte.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono decidere di concedere, sul loro territorio, il premio al momento della macellazione degli animali. In questo caso :

a) sono ammessi a beneficiare dell'aiuto i bovini maschi, indipendentemente dalla loro età, il cui peso morto sia pari o superiore a 200 kg ;

b) il premio è concesso al produttore, definito all'articolo 1, punto 1), che ha provveduto all'ingrasso dell'animale ;

c) gli Stati membri possono prevedere che le domande di premio vengano presentate dopo ogni macellazione ;

d) la domanda di premio deve essere corredata di una dichiarazione che attesti che il produttore di cui alla lettera b) ha provveduto all'ingrasso e della prova dell'avvenuta macellazione dell'animale oggetto della domanda di premio, considerate soddisfacenti dalle competenti autorità degli Stati membri ;

e) per controllare il massimale degli animali ammessi a beneficiare del premio, le competenti autorità tengono un registro per ciascun produttore che abbia presentato domanda, nel quale sono registrati gli animali che hanno beneficiato del premio.

Articolo 5

Le modalità di applicazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevedono in particolare :

a) le disposizioni relative alla presentazione delle domande e al versamento del premio ;

b) le disposizioni relative all'identificazione degli animali ;

c) le modalità di controllo del numero di capi di bovini maschi dichiarati e dell'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, lettera d), in particolare la durata per la quale il bestiame è mantenuto nell'azienda, allo scopo di garantire un controllo sufficiente ;

d) le disposizioni particolari che dovranno essere applicate dagli Stati membri che applicano il regime di cui all'articolo 4, al momento dell'esportazione dei bovini vivi ammissibili verso paesi terzi o della loro spedizione verso gli altri Stati membri.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER